

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GILBERTI, BOSSI, BALOCCHI, CARTELLI, FONTAN, FROSIO RONCALLI, GHIROLDI, MAZZETTO, PORTA, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, GALLETTI, MAZZUCA, ZELLER, ROSSO, PEPE, DELLA ROSA, BARBIERI, ZENONI, BONAFINI, FUSCAGNI, MATTINA, SODA, SALINO, LUCCHESI, CACCAVALE, SIGONA, BOFFARDI, ACQUARONE, MOLGORA, BOVA, BOSISIO, MALVESTITO, COMINO, CALDEROLI, GRATICOLA, PERALE, ZACCHERA, DIANA, SACERDOTI, PERABONI, PIERGIORGIO MARTINELLI, SIGNORINI, FORMENTI, ROSCIA, VIALE, TAGINI, SARTORI, CASTELLI, RAVETTA, MICHIELON, CERESA, STICOTTI, BONOMI, ASQUINI, BISTAFFA, LEONI ORSENIGO, BERTOTTI, MENEGON, DOSI, FLEGO, MALVEZZI, BALLAMAN, GNUTTI, OSTINELLI, PETRINI, RONCHI

Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
recante la definizione di impresa artigiana

Presentata il 3 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio delle Comunità europee, con la Direttiva 89/667, decideva di introdurre negli ordinamenti normativi di tutti gli Stati membri l'istituto giuridico della società a responsabilità limitata con un unico socio.

Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88, che ha disposto anche le opportune variazioni ed integrazioni al codice civile.

È stato in tal modo inserito un elemento fortemente innovativo nel regime delle società.

Infatti, sino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 88 del 1993, le società, in sede di costituzione, dovevano contare su una base plurisoggettiva ed il beneficio della responsabilità limitata era condizionato dall'esistenza di una attività economica svolta congiuntamente da più soggetti (la concentrazione nelle mani di

un solo socio era sanzionata con l'attribuzione al socio unico della responsabilità illimitata).

Punti salienti della normativa sulle società a responsabilità limitata unipersonali sono: l'indicazione negli atti e nella corrispondenza che la società ha un unico socio; la possibilità di procedere alla sua costituzione anche con atto unilaterale; il deposito, agli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese, di una dichiarazione contenente i dati dell'unico socio; l'intero versamento del capitale sociale; la trascrizione (o comunque la stesura per atto scritto) dei contratti con il socio unico.

La novità più eclatante è rappresentata dal fatto che l'unico socio non è più illimitatamente responsabile (salvo il caso che non siano stati fatti i conferimenti o posta in essere la dovuta pubblicità) qualora la società unipersonale risultasse insolvente.

Tanto premesso, si osserva che il tipo societario sin qui esaminato risponde pienamente all'esigenza sentita dall'imprenditoria artigiana di poter ricorrere a forme ed istituti più agili per lo svolgimento della propria attività.

La possibilità offerta all'imprenditore unico di limitare la sua responsabilità per i debiti contratti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, infatti, da un lato incoraggia lo spirito imprenditoriale — consentendo ai singoli operatori l'accesso allo *status* di società — dall'altro realizza un ulteriore passo in avanti sulla via del rinnovamento del concetto stesso di impresa artigiana e della sua individuazione nel senso più vero e profondo.

Ciò garantisce altresì la prevalenza del lavoro professionale del titolare, nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa imperniata sulla figura del titolare stesso; nonché la piena responsabilità da parte dell'unico socio nella direzione della gestione di impresa nonché delle vicende

economiche dell'impresa nei limiti del capitale ad essa destinato.

A tutt'oggi però l'imprenditore artigiano non può costituire una società a responsabilità limitata con unico socio perché la legge-quadro per l'artigianato, nella sua stesura attuale, non lo consente.

Risulta quindi necessario ed impellente armonizzare le norme sulla società a responsabilità limitata unipersonale con la legge n. 443 del 1985.

Mediante l'introduzione del nuovo istituto, nella legge quadro per l'artigianato non verrebbe peraltro scardinato il principio stabilito all'articolo 3 della citata legge quadro, laddove si esclude che l'impresa artigiana possa essere esercitata nelle forme associative che prevedono una limitazione di responsabilità (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni). In queste forme societarie la figura preminente del titolare infatti si stempera e si confonde con gli altri soci, al punto che ciò che viene ad assumere il ruolo preminente è il solo capitale, in piena astrazione dalla figura dei soci. Mentre nell'impresa unipersonale a responsabilità limitata vengono confermati i requisiti fondamentali, previsti all'articolo 2 della legge, che individuano la figura dell'artigiano e la distinguono con nettezza dalle altre forme di svolgimento di attività imprenditoriali.

La presente proposta di legge si propone conseguentemente di risolvere il problema inserendo all'interno dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante la definizione di impresa artigiana, un apposito comma che riconosca alle società a responsabilità con un unico socio la qualifica di « impresa artigiana » quando l'unico socio sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata legge-quadro e siano fatti salvi i limiti dimensionali e gli scopi fissati dalla stessa legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma, è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché l'unico socio sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 ».

